

## Art. 7.

*Commissione esaminatrice*

1. La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta da un funzionario, appartenente al ruolo dei dirigenti della polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, ed è composta da:

- a) due funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo;
- b) due docenti di scuola secondaria superiore;
- c) un esperto nelle lingue straniere indicate nel bando di concorso;
- d) un appartenente al ruolo dei direttori tecnici fisici del settore telematica.

2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo dei commissari o del ruolo direttivo speciale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

## Art. 8.

*Prova d'esame*

1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso per difetto dei prescritti requisiti di ammissione, sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di identificazione, per sostenere la prova scritta d'esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4<sup>a</sup> serie speciale «Concorsi ed esami», del 30 marzo 2007.

2. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

3. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova d'esame è escluso dal concorso.

4. La prova d'esame del concorso consiste in risposte ad un questionario, articolato in domande a risposta a scelta multipla, tendente ad accertare il grado di preparazione culturale dei candidati, vertenti su argomenti di cultura generale, sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola media dell'obbligo, nonché sull'accertamento di un sufficiente livello di conoscenza della lingua inglese o francese e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.

5. La commissione, di cui al precedente articolo, stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio. La durata della prova è stabilita dalla stessa commissione all'atto della predisposizione delle serie di domande da somministrare.

6. Durante la prova non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice, usare telefoni cellulari, apparati radio ricetrasmittenti o calcolatrici, copiare tutto o in parte le risposte relative alle domande poste. È vietato, altresì, agli esaminandi portare al seguito carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere. La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporta l'esclusione dalla prova.

7. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.

8. Ferme restando le riserve dei posti di cui all'art. 1 del presente bando, sono ammessi a sostenere gli accertamenti, di cui al successivo art. 9, i candidati risultati idonei alla prova scritta e classificatisi tra i primi 3500 in ordine di merito; saranno, inoltre, ammessi i candidati che avranno riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi all'ultimo posto. Qualora il numero degli idonei al termine degli accertamenti di cui al successivo art. 9 risultasse inferiore al numero dei posti messi a concorso, l'amministrazione si riserva la facoltà di convocare un'ulteriore aliquota di candidati risultati idonei alla prova culturale.

9. L'esito della prova culturale verrà comunicato unicamente ai candidati ammessi alla successiva prova di efficienza fisica ed agli accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale.

## Art. 9.

*Prove di efficienza fisica ed accertamenti dell'idoneità fisica psichica ed attitudinale*

1. Per quanto attiene alle prove di efficienza fisica, i candidati saranno sottoposti alle prove sottoindicate da parte di una commissione composta da un primo dirigente della Polizia di Stato, che la presiede, e da un medico della Polizia di Stato specializzato in medicina dello sport, nonché da un appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - FF. OO. - con qualifica di coordinatore di «settore sportivo».

2. Prove di efficienza fisica da eseguire in sequenza:

PROVA	UOMINI	DONNE	NOTE
Corsa 1000 m.	Tempo max 4' 15"	Tempo max 4' 45"	
Salto in alto	1,10 m.	0,90 m.	Max 3 tentativi
Sollevamento alla sbarra	n. 5	n. 2	Continuativi
e flessioni sulle braccia	n. 15	n. 10	(Max 2 minuti)

3. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati, determinerà un giudizio di non idoneità, con conseguente non ammissione ai successivi accertamenti ed esclusione dal concorso.

4. I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo abbigliamento e di un valido certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera, rilasciato da medici appartenenti alla federazione medico sportiva italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport.

5. La mancata presentazione di detto certificato determinerà la non ammissione del concorrente a sostenere le prove in questione e la conseguente esclusione dal concorso.

6. I concorrenti che avranno riportato giudizio di idoneità nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti ai successivi accertamenti fisici e psichici, a cura di una apposita commissione composta da un primo dirigente medico che la presiede, e da quattro direttivi medici della Polizia di Stato. A tal fine i candidati saranno sottoposti ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.

7. I candidati che superano gli accertamenti psico-fisici saranno sottoposti alle prove attitudinali da parte di una commissione di selettori, composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi, che la presiede, e da quattro appartenenti al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo dei commissari della Polizia di Stato in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale.

8. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Le prove consistono in una serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un componente della commissione. Su richiesta del selettore la commissione può disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi i test e sia risultato negativo il colloquio, questo è ripetuto in sede collegiale. L'esito delle prove viene valutato dalla commissione cui compete il giudizio di idoneità.

9. Il giudizio espresso dalla commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici ovvero dalla commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali, è definitivo.

10. I candidati che risultino non idonei ai predetti accertamenti, ovvero che non si siano presentati nel luogo, nel giorno e nell'ora per essi stabiliti, sono esclusi dal concorso con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

## Art. 10.

*Presentazione dei documenti*

1. I candidati che avranno superato le prove concorsuali, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, entro il termine perentorio di venti giorni dal giorno in cui avranno ricevuto il relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alle riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2, e quelli di preferenza nella nomina, già indicati nella domanda di partecipazione al concorso.